



# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 11 maggio 2010

Ns. Prot. n. 885

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Presso Palazzo Chigi - Piazza Colonna, 370  
00187 ROMA

c.a. Direttore dell'Ufficio VII  
del Dipartimento Protezione Civile  
Servizio Politiche Contrattuali  
Dott BORRELLI Angelo  
fax 0667793182

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture  
Via di Ripetta, 246  
00186 Roma

Al CNI  
Via IV Novembre, 114  
00187 Roma

e, p.c.

Ill.mo Signor  
COMMISSARIO DELEGATO per la RICOSTRUZIONE  
Presidente della Regione ABRUZZO  
Dott. CHIODI Giovanni

**Oggetto:** Procedura di selezione di operatori economici ai quali affidare la progettazione, i lavori e la fornitura in opera dell'Auditorium Temporaneo nel Comune di L'Aquila.  
**SEGNALAZIONE DI CRITICITA'**  
**RICHIESTA DI CORREZIONE ED AMPLIAMENTO TERMINI**  
**RISPOSTA DEL DPC DATATA 14/04/2010**

Con riferimento all'oggetto, lo scrivente Ordine degli INGEGNERI di TERAMO, riscontra la nota di risposta del DPC (DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE) datata 14/04/2010.

Nella detta nota si fa riferimento ad una Determina della Autorità di Vigilanza dell'anno 2004 dimenticando che nel contempo producono effetti sostanziali sia le specifiche direttive 17/2004 e 18/2004 sia, soprattutto, i seguenti atti documentali :

**1. AVCP :Segnalazione al Governo ed al Parlamento**

(ai sensi dell'Art. 6, comma 7, lett. E ed F, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

**Oggetto: Ordinanze per l'attuazione degli interventi di emergenza; deroga alle disposizioni di cui agli Art. 6 e 7 del DLgs n.163/2006 in tema di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.;**

**2. Corte Costituzionale, 14.4.1995, n.127;**

**3. Cassazione Civile, Sez. Unite, 7.3.2006 n.4813;**

**4. Consiglio di Stato, Sez. VI, 8.3.2006, n.1270;**

**5. Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004;**

Si ricorda, per l'ennesima volta che dagli Atti suddetti **emerge che**, da una lettura coordinata ed armoniosa nel pieno rispetto dell'art. 97 della Costituzione, **il ricorso alla somma urgenza è ammesso per cause imprevedute, imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante. Un lasso di tempo di circa 8 mesi**

**appare sproporzionato per risolvere un problema di somma urgenza** ; ordunque è palese che l'emergenza richiamata dalla DPC riguarda la progettazione e realizzazione di una palestra che non è elemento di emergenza atteso che otto( e diconsi otto ) mesi sono un tempo più che congruo per avviare e concludere una procedura ordinaria. In tal caso sembrerebbe che l'urgenza sia riconducibile ad elementi non rientranti nella messa in sicurezza, né, tantomeno, ad eventi imprevisi e imprevedibili, come ribadito sia dalla Stessa Autorità sia dalla Giurisprudenza Costante.

Inoltre appare restrittivo e non esaustivo citare documenti dell'Autorità e non già specifico atto emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri dove appare senza ombra di dubbio :

- 1. la durata degli stati di emergenza, o di «grande evento» dichiarati ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992, e' definita in stretta correlazione con i tempi necessari per la realizzazione dei primi indispensabili interventi, e senza che la concessione di eventuali proroghe possa essere giustificata da situazioni di inerzia o da ritardi, comunque determinatisi, nella realizzazione degli adempimenti necessari;**
- 2. Le ordinanze di protezione civile previste dal l'art. 5, comma2, della legge n. 225/1992, laddove ineriscano a situazioni di emergenza devono assicurare il rigoroso rispetto delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici di lavori di servizi e di forniture e non devono non devono contenere deroghe alle disposizioni previste dalle direttive comunitarie**

Per quanto sopra non può assolutamente sfuggire che il potere di deroga non è , comunque, illimitato e discrezionale, atteso il disposto dell'Art.5, comma 2 della legge n.225/1992 nel quale si statuisce che le ordinanze devono essere adottate "nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico". Esistono, dunque, dei limiti nell'esercizio del potere di deroga, sostanzialmente individuati nei principi generali dell'ordinamento, i quali non possono assolutamente essere messi in discussione. Tale è anche l'orientamento dominante in Giurisprudenza . ( Corte Costituzionale, 14.4.1995, n.127; Cassazione Civile, Sez. Unite, 7.3.2006 n.4813; Consiglio di Stato, Sez. VI, 8.3.2006, n.1270).

In effetti non si contesta l'eccezionalità dell'emergenza ed il ricorso a procedure in deroga per i primi interventi di emergenza,, la critica è nel voler applicare limitazioni ai necessari tempi per la partecipazione alla selezione atteso che la situazione a base della selezione è , a tutti gli effetti, inquadrabile in una procedura ordinaria stante il notevole lasso di tempo intervenuto dall'evento calamitoso.

E' palese infatti che non ricorrano : "*ipotesi di assoluta eccezionalità dell'emergenza, da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità' della vita umana*"

Per quanto sopra esposto lo Scrivente Ordine degli Ingegneri di TERAMO, pur riconfermando la fiducia nel DPC e ribadendo la stima e l'ammirazione per l'eccellente lavoro svolto durante la prima fase post sisma, è costretto a riconfermare tutte le criticità segnalate nelle precedenti note che si ritengono pertanto confermate.

Per quanto sopra si provvederà alla segnalazione all'AVCP secondo le indicazioni pervenute dalla Stessa al fine di ottenere autorevole parere con eventuale successiva comunicazione alla Rappresentanza In Italia Della Commissione Europea

Buon lavoro.

F.to IL PRESIDENTE  
Ing. Alfonso Marozzi